



*Città di Aversa*

*Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
Comunale e delle sue articolazioni*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 20.01.2012  
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 95 del 01.10.2020



# Città di Arezzo

## TITOLO I Generalità

### Capo I Disposizioni generali

#### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, in attuazione della legge e dello Statuto.

#### Art. 2 (Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito, eventualmente, il parere del Segretario generale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Il Presidente, acquisendo eventualmente il parere del Segretario generale, sottopone la questione alla conferenza dei capigruppo. Qualora l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri rappresentati dai capigruppo, il Presidente sottopone la stessa al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente in forma scritta. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, riunendo i capigruppo presenti in aula ed eventualmente il Segretario generale. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta, ovvero, se del caso, aggiorna la seduta ad altra data. Tempestivamente, egli attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### Art. 3 (Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala consiliare.

2. Per motivi particolari, il Presidente del Consiglio stabilisce che le sedute consiliari abbiano luogo presso una sede diversa da quella abituale; in ogni caso nell'ambito del territorio Comunale.

3- I Consigli comunali per cause straordinarie ed eccezionali, potranno tenersi in video conferenza e/o comunque in altre modalità consentite dalla tecnologia denominata in informatica "ACCESSO REMOTO" o altra simile, attraverso sistemi informatici.

#### Art. 4 (Utilizzo della sala consiliare)

1. Il Presidente del Consiglio disciplina l'utilizzo della sala consiliare che è destinata allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, nonché alle cerimonie di rappresentanza.

2. Il Presidente del Consiglio può autorizzare l'utilizzo della sala consiliare per manifestazioni ed incontri di particolare rilevanza ed interesse della città, organizzati dal comune e da terzi, con esclusione di quelli aventi carattere politico e sindacale.

3. In ogni caso al Consiglio Comunale è riservato l'uso della sala in via prioritaria.



# Città di Aversa

## TITOLO II Il Consiglio Comunale

### Capo I Norme generali

#### **Art. 5 (Riserva di legge)**

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al comune e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 6 (Consigliere anziano)**

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

#### **Art. 7 (Maggioranza, minoranza e frazioni)**

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i consiglieri che abbiano formalmente dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Il consigliere comunale che nel corso del mandato passa dalla maggioranza alla minoranza e/o viceversa – maggioranza e minoranza intese come cristallizzate all'esito delle elezioni- non può essere dal Consiglio Comunale nominato rappresentante del Comune presso enti, aziende e istituzioni, allorché si debba procedere alla nomina del consigliere in rappresentanza della maggioranza o della minoranza.
3. Al calcolo dei consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo non è ricompreso il Sindaco.

#### **Art. 8 (Computo del Sindaco)**

1. Il Sindaco fa parte del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è sempre computato nel numero dei consiglieri, fatti salvi i casi in cui ciò non sia esplicitamente escluso dalla legge o dal presente regolamento.

#### **Art. 9 (Autonomia organizzativa e contabile del Consiglio)**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e contabile.
2. Il Comune, in relazione alle proprie disponibilità, fornisce al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie che il medesimo Consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, gestisce ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Nell'ambito della dotazione organica della Segreteria Generale è individuato lo specifico ufficio preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e alle dipendenze tecniche del Segretario generale.
4. Il bilancio di previsione ed il piano esecutivo di gestione assegnano all'ufficio le risorse necessarie concordate con la Presidenza del Consiglio. La Giunta Comunale non può apportare, neppure per ragioni d'urgenza, variazioni al bilancio relative alle voci che riguardano il Consiglio.
5. L'ufficio gestisce le risorse relative al Consiglio e, in particolare, provvede:
  - a) alla liquidazione dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio;
  - b) alla liquidazione dei gettoni di presenza e dell'indennità di funzione dei consiglieri comunali;
  - c) all'istruttoria delle pratiche relative alle indennità e gettoni;



# Città di Aversa

- d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze retribuite;
- e) alla liquidazione delle indennità di missione e rimborsi spese viaggio del Presidente del Consiglio e dei consiglieri;
- f) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del Consiglio ed all'attività dei gruppi consiliari.

6. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 4, a ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito viene assegnato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un fondo, rapportato alla consistenza dei gruppi, destinato a coprire le spese di funzionamento e di promozione dell'attività politico amministrativa dei gruppi stessi. Il criterio di ripartizione è stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

7. Il Presidente del Consiglio dichiara ammissibili le richieste dei singoli gruppi a valere sulle risorse assegnate, utilizzando, all'occorrenza, la conferenza dei capigruppo consiliari, quale organo di consultazione.

8. Nel palazzo municipale e/o in strutture o altre sedi dell'Amministrazione sono individuati idonei locali opportunamente attrezzati, ove i gruppi consiliari regolarmente costituiti possano svolgere la loro attività politico istituzionale. Sulle modalità di individuazione, di assegnazione e di utilizzo degli anzidetti locali dispone il Presidente del Consiglio sentito i due Vice Presidenti del Consiglio.

## **Art. 10 (Linee programmatiche di mandato)**

1. Le modalità ed i termini della presentazione e discussione delle linee programmatiche di mandato, nonché del documento sullo stato di realizzazione delle stesse al termine del mandato, sono disciplinati dallo Statuto.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, fatta eccezione per il primo anno di mandato, il Consiglio Comunale provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta delle linee programmatiche di mandato, anche tenendo conto della relazione presentata dalla commissione consiliare di vigilanza.

## **Capo II**

### **Inizio e cessazione del mandato**

#### **Art. 11 (Entrata in carica – convalida)**

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'organo preposto, secondo il vigente ordinamento, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara, con l'osservanza delle modalità prescritte, la inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, procedendo, se del caso, alla relativa surrogazione. E' prevista un'unica votazione in forma palese per tutti gli eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni, sempre in forma palese, per i casi relativi agli eletti per i quali viene sollevata una eccezione di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che ne ha diritto, previo accertamento della inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

#### **Art. 12 (Durata in carica del Consiglio)**

1. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I provvedimenti del Consiglio devono contenere l'espressa indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla proclamazione degli eletti è disciplinata dallo Statuto.

3. Il Consiglio Comunale è sciolto nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.



# Città di Aversa

## **Art. 13 (Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali)**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, in conformità dell'art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il neo consigliere – formalmente convocato per partecipare a tale adunanza – entra in carica subito dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.

## **Art. 14 (Decadenza)**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione ovvero si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio procede, nei confronti dell'interessato, alla relativa contestazione. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità non risulta rimossa, il Consiglio procede alla pronuncia di decadenza.
3. I consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il Consiglio delibera in merito, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
4. I consiglieri decadono altresì dalla carica, negli altri casi previsti dalla legge.

## **Art. 15 (Sospensione dalle funzioni)**

1. I componenti del Consiglio possono essere sospesi dalle funzioni per i motivi previsti dalla legge. In tale caso, il Consiglio ne prende atto.
2. Il componente sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove previsto dalla legge, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione.



# Città di Arezzo

## Capo III Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

### Art. 16 (Indirizzi per le nomine)

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco osserva per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Gli anzidetti indirizzi valgono fino alla eventuale adozione di indirizzi diversi da parte del Consiglio Comunale stesso.
3. Il Sindaco nella prima seduta di Consiglio Comunale utile partecipa all'assemblea le nomine e le designazioni effettuate.

### Art. 17 (Nomine e designazioni di consiglieri comunali)

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso di nomina di rappresentati espressione della maggioranza e della minoranza, si procede con separate votazioni segrete riservate rispettivamente ai componenti di maggioranza e di minoranza, fatti salvi i casi in cui norme specifiche stabiliscono diversamente.
3. Il consigliere comunale nominato dal Consiglio Comunale in rappresentanza del Comune presso enti, aziende e istituzioni, quale espressione della maggioranza o della minoranza, che successivamente alla nomina passa dalla maggioranza alla minoranza o viceversa, è revocato dalla nomina.
4. Nel caso di cui al precedente comma, la proposta di revoca su iniziativa del Presidente del Consiglio, o di almeno cinque consiglieri, è sottoposta all'esame del consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla formalizzazione del passaggio.
5. La revoca è deliberata con votazione segreta e separata, riservata alla medesima componente politica che ha provveduto alla nomina, e cioè, a seconda dei casi, alla sola maggioranza o alla sola minoranza.
6. Nella stessa seduta in cui procede alla revoca il Consiglio Comunale provvede alla nomina di altro consigliere.
7. La nomina avviene per designazione dei gruppi consiliari e compete a ciascun capo gruppo comunicare al Consiglio il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio procede, con voto palese, alla nomina dei rappresentanti.
8. Il consigliere Comunale nominato o designato rappresentante del comune presso enti, aziende o istituzioni, è tenuto a presentare annualmente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio relazione scritta sulla sua attività presso l'ente, azienda o istituzione in cui opera in rappresentanza del Comune.

### Art. 18 (Controllo sull'azione dei delegati del Comune presso enti, commissioni, consorzi)

1. Il Sindaco o il Delegato annualmente informa il Consiglio sull'azione svolta nell'anno precedente dai delegati e dai rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale presso Enti, Commissioni, Consorzi, società partecipate e istituzioni, indicando le questioni rilevanti e gli eventuali problemi insorti e le soluzioni adottate o da adottare.
2. Per le finalità di cui sopra, i delegati ed i rappresentanti, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno fanno pervenire al Sindaco una relazione scritta. Dopo la relazione del Sindaco o del Delegato si apre la discussione. Alla seduta sono presenti i delegati ed i rappresentanti.



# *Città di Aversa*

## **Art. 19 (Funzioni rappresentative)**

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ogni gruppo. Essa interviene assieme al Sindaco e ai rappresentanti della Giunta.



# Città di Aversa

## **TITOLO III** **Funzionamento del Consiglio Comunale**

### **Capo I** **Convocazione**

#### **Art. 20 (Sedute del Consiglio)**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria, per la trattazione di ogni altro argomento, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia necessario, per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria anche su richiesta scritta del Sindaco ovvero di almeno un quinto arrotondato per eccesso dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio si riunisce altresì per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. In ogni seduta di Consiglio Comunale deve essere esposto il Gonfalone della Città che nel corso della seduta dovrà essere scortato da una guardia d'onore della Polizia Locale.

#### **Art. 21 (Programmazione dei lavori)**

1. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. Il calendario dei lavori, con l'indicazione del luogo, delle date e degli orari delle sedute di prima convocazione e, eventualmente, di seconda convocazione, nonché con l'indicazione degli argomenti da trattare, è definito in sede di conferenza dei capigruppo consiliari.

#### **Art. 22 (Convocazione)**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.
3. Ad ogni Consigliere comunale e al Sindaco, l'Ente fornirà entro 20 giorni dall'assunzione della carica, un'apposita casella di posta elettronica (e-mail), da utilizzarsi per tutte le attività istituzionali. Alla stessa casella dovranno essere inviati, senza eccezione alcuna, gli avvisi di convocazione dei Consigli comunali, delle Commissioni consiliari e ogni altra comunicazione legata all'attività istituzionale.

I Consiglieri comunali, qualora già in possesso di propria casella certificata (PEC) potranno utilizzarla, dietro apposita dichiarazione, anche per ricevere le notifiche di cui sopra.

#### **Art. 23 (Procedura della convocazione)**

1. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria o straordinaria, secondo quanto disposto dall' art. 20. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli oggetti da trattare.  
Gli avvisi andranno consegnati al Sindaco ed ai consiglieri, a cura della Segreteria Generale, nel rispetto del criterio della economicità ed efficienza, con le seguenti modalità:
  - prioritariamente all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) istituzionale di ciascun componente, con attestazione informatica di consegna;



## Città di Aversa

- Solo in casi eccezionali di comprovate ragioni di impossibilità potranno essere utilizzati altri sistemi tecnologici: WhatsApp, fax, sms, e qualunque altro mezzo attraverso il quale è possibile conoscere l'avviso di consegna;
- a mezzo notifica con messo o altro dipendente comunale;

e nel rispetto delle seguenti modalità e tempi:

- a) per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;
- b) per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La prima convocazione comunale dopo la consultazione elettorale sarà notificata dal messo o altro dipendente comunale agli indirizzi risultanti dall'anagrafe dell'Ente, salvo altre comunicazioni degli interessati. Stessa procedura si applicherà al Consigliere che nel corso del mandato entra a far parte del Consesso Civico.

3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Qualora il caso d'urgenza si presentasse dopo che la convocazione del Consiglio Comunale ordinario o straordinario sia già avvenuta, il Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza può integrare l'ordine del giorno già notificato.

5. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile che recita: "Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo."

6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato all'albo pretorio on-line almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

### **Art. 24 (Avviso di convocazione)**

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da consegna informatica di recapito, digitale, ovvero, nei casi previsti dagli articoli precedenti da ricevuta elettronica di consegna, da dichiarazione del Messo o altro dipendente comunale.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune, devono designare per iscritto un domiciliatario residente nel territorio del comune, cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

3. Per i consiglieri residenti fuori del comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio Comunale, la consegna viene effettuata con raccomandata a mezzo del servizio postale; ai fini del rispetto dei termini vale la data di spedizione del plico.

4. Nel caso di notifica con Messo o dipendente comunale laddove non risulti possibile consegnare l'avviso di convocazione al domicilio – per irreperibilità del consigliere ed assenza di persone capaci a riceverlo – o a persona di fiducia, il Messo o dipendente deposita l'avviso stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.

### **Art. 25 (Ordine del giorno)**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.



# Città di Aversa

## Capo II Ordinamento delle adunanze

### Art. 26 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo e/o provvedimento iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati a libera consultazione dei consiglieri comunali presso la segreteria generale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione contestualmente alla notifica di detto avviso di convocazione, corredati dai documenti istruttori e dai pareri di cui all'articolo 49 del T.U. 267/2000 e, comunque, tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

### Art. 27 (Numero legale)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi incluso il Sindaco, salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

4. Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità della seduta, si computano i consiglieri presenti in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

5. Ai fini del computo del numero dei presenti, i consiglieri che sopraggiungono nel corso della seduta sono tenuti a dichiarare espressamente al Presidente ed al Segretario la loro presenza, e così pure la loro assenza i consiglieri che abbandonano l'aula prima del termine della seduta.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

7. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### Art. 28 (Sedute di prima convocazione – seduta deserta)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in seduta di seconda convocazione con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

### Art. 29 (Sedute di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.



# Città di Aversa

3. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel precedente articolo.
4. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della eventuale seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.
5. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, ovvero in mancanza di numero legale dichiara deserta la seduta. Per la seduta dichiarata deserta, si applica il comma 3 dell'art. 28.

## **Art. 30 (Proposte di deliberazioni non inserite all'ordine del giorno)**

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale se non sia compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la segreteria generale, fatte salve le proposte che non abbiano contenuto amministrativo o provvedimentale.
2. Può essere, altresì, proposta qualsiasi deliberazione non compresa all'ordine del giorno, purché corredata dei pareri espressi ai sensi di legge, con la presenza di tutti i Consiglieri ed il voto unanime del consesso stesso.

## **Art. 31 (Inversione dell'ordine del giorno)**

1. Nel corso della seduta ciascun consigliere può formulare proposta motivata di un diverso ordine di discussione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.
2. La proposta, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno, è posta ai voti senza facoltà di dichiarazione di voto; la relativa decisione non può essere modificata nel corso della stessa seduta.

## **Capo III Pubblicità delle adunanze**

### **Art. 32 (Adunanze pubbliche)**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 34.
2. Chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma, nell'apposito spazio riservato al pubblico.
3. Non è consentita la possibilità di intervento da parte del pubblico. Nei casi di inosservanza, è facoltà del Presidente disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti.

### **Art. 33 (Registrazioni audio e video)**

1. Le sedute consiliari sono, di norma, registrate con mezzi elettromeccanici, informatici, e/o audiovisivi, ai soli fini dell'attività documentale del Comune.
2. E' possibile la ripresa totale o parziale delle adunanze con mezzi idonei, ai fini di garantire il diritto di cronaca ai mezzi di informazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
3. E' vietata ogni altra attività di registrazione audio e video aventi finalità di carattere privato.
4. E' facoltà del Presidente disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti.

### **Art. 34 (Adunanze segrete)**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengano trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.



# Città di Arezzo

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i consiglieri ad astenersi dalle anzidette valutazioni, disponendo, in caso contrario, la chiusura della discussione.
4. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno cinque consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l'allontanamento dall'aula delle persone estranee al Consiglio.
5. Durante le adunanze segrete, possono restare nell'aula oltre ai componenti del Consiglio ed il Segretario Generale, i dipendenti che il Presidente del Consiglio ritiene necessari, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

## **Art. 35 (Adunanze aperte)**

1. Per particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare una adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale ovvero in luoghi diversi.
2. A tale adunanza possono essere invitate persone estranee al Consiglio, cui può essere consentito di intervenire.
3. Nel corso delle adunanze aperte, non possono essere adottate deliberazioni aventi contenuto amministrativo o provvedimentale.

## **Capo IV Disciplina delle adunanze**

### **Art. 36 (Comportamento dei consiglieri)**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Se il consigliere persiste, senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
4. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
5. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
6. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i capigruppo consiliari decide i provvedimenti da adottarsi.

### **Art. 37 (Comportamento del pubblico)**

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.



# Città di Aversa

3. Nella sala di Consiglio può essere riservato apposito spazio per la stampa

## **Art. 38 (Polizia nell'aula)**

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi del corpo di Polizia Locale, a tal fine debbono essere presenti in aula almeno 2 unità del Corpo di Polizia Locale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

## **Art. 39 (Disciplina delle sedute)**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta e del personale autorizzato dal Presidente del Consiglio.
2. Oltre al Segretario, ai dirigenti ed ai dipendenti comunali addetti al servizio ed alla guardia d'onore al gonfalone del Comune, il Presidente può, a seconda delle esigenze, richiedere la presenza di rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione Comunale, ai quali può essere concesso il diritto di parola.
3. Il Presidente può, inoltre, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ammettere la presenza di esperti della materia in discussione e di esperti la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza anche di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

## **Art. 40 (Partecipazione dei membri della Giunta)**

1. E' fatto obbligo agli Assessori di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze ed interrogazioni presentate. Ogni assenza non giustificata comporta la detrazione del 10% dell'indennità mensile di carica.
2. Gli Assessori possono intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto, solo se preventivamente autorizzati al Presidente del Consiglio.

## **Art. 41 (Divieto di fumo e d'uso di telefoni cellulari)**

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato fumare ed utilizzare in aula telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.
3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

## **Capo V Svolgimento delle sedute**

### **Art. 42 (Verifica del numero legale)**

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario generale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale .
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, presumendosi la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità dell'adunanza, a meno che la verifica del numero legale non sia richiesta da un consigliere, che in ogni caso al momento della verifica si considera presente.
3. Tale verifica non può essere richiesta ed effettuata se non in occasione di votazioni e prima delle operazioni di votazione stessa. In assenza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove risulti un numero di Consiglieri inferiore a quello



# Città di Aversa

prescritto, l'adunanza viene dichiarata deserta per gli argomenti fino a quel momento rimasti da trattare e conseguentemente sciolta. La seduta successiva sarà di seconda convocazione, previa comunicazione a tutti i Consiglieri

## **Art. 43 (Funzioni di Segretario di seduta consiliare)**

1. Le funzioni di Segretario di seduta consiliare sono svolte dal Segretario generale o dal Vice Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consiglio può affidare, in via del tutto eccezionale ed in caso di indifferibilità della seduta, le funzioni di Segretario al consigliere più giovane di età in caso di assenza o impedimento imprevisto ed anche improvviso del Segretario e del suo sostituto.

## **Art. 44 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)**

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta, del Sindaco, del Presidente del Consiglio o di un consigliere.
3. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

## **Art. 45 (Comunicazioni)**

1. Effettuato l'appello nominale e verificato il numero legale, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco, o di un Assessore da lui delegato, contenute in cinque minuti ciascuna, su fatti di particolare interesse per la comunità. Concluse le comunicazioni, su tali fatti può intervenire un consigliere per gruppo, per cinque minuti ciascuno.
2. Il Presidente quindi apre la discussione sugli argomenti posti all'o.d.g..

## **Art. 46 (Presentazione delle proposte ed interventi)**

1. Prima della discussione di una proposta di deliberazione per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del consigliere proponente, il Presidente dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli assessori nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

## **Art. 47 (Modalità e disciplina degli interventi)**

1. I consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I consiglieri, ottenuta la parola dal Presidente, parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulti presente, decade dalla facoltà di parlare.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare una sola volta, per non più di dieci minuti, salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto, nei quali casi l'intervento potrà protrarsi per non più di tre minuti.



## Città di Aversa

5. Gli interventi dei consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.

6. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.

### **Art. 48 (Inosservanza dei tempi d'intervento)**

1. Il Presidente utilizzando appositi strumenti per la verifica del tempo trascorso dà avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.

2. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

### **Art. 49 (Richiesta della parola per fatto personale)**

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne sinteticamente i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

### **Art. 50 (Questioni pregiudiziali e sospensive)**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da almeno cinque consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione dell'argomento all'o.d.g. e su di esse il Consiglio decide seduta stante. I Consiglieri che intervengono alla discussione di questioni pregiudiziali o sospensive possono parlare per non più di tre minuti. Se concorrono più questioni sospensive, ha luogo un'unica discussione ed il Consiglio delibera con votazione separata.

### **Art. 51 (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)**

1. Prima della replica del relatore possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Per "Emendamento" deve intendersi una proposta volta ad integrare o modificare o sopprimere uno o più contenuti della proposta di deliberazione in discussione.

Per la definizione di "Ordine del giorno" si rimanda all'art. 77, comma 1.

3. Tali ordini del giorno ed emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati, depositi sul banco del Presidente che provvede a darne lettura al Consiglio.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione, e possono essere illustrati dal Consigliere presentatore con un intervento massimo di tre minuti. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

5. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e che comportino, quindi, la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000.



# Città di Arezzo

## **Art. 52 (Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)**

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo precedente.
2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo precedente, è facoltà anche di un solo consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.
3. Il Consiglio delibera seduta stante, sulla proposta di sospensione.
4. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

## **Art. 53 (Breve sospensione dei lavori)**

1. I lavori delle sedute consiliari possono essere sospesi su motivata proposta di almeno un consigliere.
2. La durata della sospensione viene disposta dal Presidente previa approvazione da parte della maggioranza dei consiglieri presenti.

## **Art. 54 (Richiesta di votazione per parti separate)**

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

## **Art. 55 (Chiusura della discussione)**

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale se richiesta.

## **Art. 56 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)**

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti, anche nel caso in cui siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. Terminati tutti gli interventi, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto.
5. Durante le operazioni di voto non è consentito intervenire.

## **Art. 57 (Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)**

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui all'articolo 51 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgono cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procede alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con



# Città di Aversa

quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli consiglieri sono votati prima di quelli delle commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

## **Art. 58 (Votazione per parti separate)**

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

## **Art. 59 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)**

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui all'articolo 56, successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulterà accolta qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui all'articolo 56.

## **Art. 60 (Correzione di forma e coordinamento)**

1. Il Consiglio può, se occorre, autorizzare il Presidente alle correzioni ed al coordinamento formale del testo in esame per poi sottoporlo a votazione nel testo rielaborato e corretto.

## **Art. 61 (Forma delle votazioni)**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano, per appello nominale, ovvero con dispositivo elettronico. In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta. Qualora venga istituito il dispositivo elettronico saranno stabilite le modalità di votazione.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto o dal regolamento.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente,

## **Art. 62 (Votazione palese per appello nominale)**

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.

3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.



# Città di Arezzo

## **Art. 63 (Votazione segreta per schede)**

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

## **Art. 64 (Designazione degli scrutatori)**

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, ai sensi dell'art. 42, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e procede, mediante sorteggio, alla designazione di tre consiglieri, alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

## **Art. 65 (Esito delle votazioni)**

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
4. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito e, in caso di votazione a scrutinio segreto, dispone la distruzione immediata delle schede a cura del Segretario Generale.

## **Art. 66 (Votazioni infruttuose)**

1. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
2. Una proposta non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

## **Art. 67 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)**

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione ed in forma palese, dalla maggioranza dei consiglieri presenti.



# Città di Aversa

## **Art. 68 (Chiusura seduta)**

1. Il Presidente al termine dei lavori dichiara chiusa la seduta.
2. La seduta è dichiarata chiusa quando siano stati trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento all'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, ammettendosi la continuazione della trattazione di essi anche oltre la mezzanotte del giorno della seduta consiliare.

## **Capo VI Processi verbali**

### **Art. 69 (Compilazione dei verbali)**

1. I verbali delle adunanze, redatti a cura del Segretario, devono contenere:
  1. i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti;
  2. il testo integrale della parte dispositiva della proposta di deliberazione;
    - c) il numero dei voti resi a favore e contro o astenuti in ogni proposta, e l'indicazione dei Consiglieri;
    - d) il sistema di votazione;
2. Se del caso, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.
3. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario si avvale della collaborazione del Funzionario e dei dipendenti addetti alla Segreteria Generale, anche utilizzando le registrazioni di cui all'art. 33.
4. I resoconti integrali delle sedute consiliari, elaborati con strumenti informatici, sono conservati agli atti presso l'ufficio di segreteria generale, a disposizione dei consiglieri.

### **Art. 70 (Annotazioni a verbale)**

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, dettandone il contenuto in caso di breve testo, ovvero il testo scritto sia fatto pervenire al Segretario, anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

### **Art. 71 (Sottoscrizione dei verbali)**

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio o da chi presiede l'adunanza e dal Segretario generale o dal suo sostituto.

### **Art. 72 (Approvazione dei verbali)**

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la segreteria generale, contestualmente alla pubblicazione, a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione.
2. Dell'avvenuto deposito - a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale - vengono tempestivamente informati i consiglieri, mediante comunicazione scritta da inserire nell'apposita casella di ciascun consigliere presso la Sede comunale nonché, a richiesta, inviato via e-mail.
3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun consigliere sollevi, per iscritto, obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere formulate, proponendo quanto si intende cancellare o inserire nel verbale. Non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
4. Sulle proposte di rettifica decide il Consiglio nella prima seduta utile.



## *Città di Arezzo*

5. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio Comunale a maggioranza di voti dei presenti.
  
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso, e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione in margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario generale.



# Città di Aversa

## TITOLO IV Diritti e doveri dei consiglieri comunali

### Capo I Diritti

#### **Art. 73 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)**

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di atti.
2. I consiglieri comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente, che, salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve immediatamente fornire le informazioni o consentire la consultazione degli atti.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere informazione scritta attraverso strumenti telematici o copia degli atti dall'ufficio competente o eventualmente dall'ufficio del Consiglio Comunale, dal Segretario generale o dal direttore generale o dalle società e aziende partecipate e/o controllate ed enti dipendenti.
4. Le copie e le informazioni richieste devono essere rilasciate immediatamente. Quando la richiesta di copie riguarda pratiche di particolare complessità, la richiesta deve essere formulata per iscritto ed evasa non oltre 5 giorni.
5. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione da qualsiasi spesa con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
6. Ad ogni Consigliere viene rilasciato dal Presidente del Consiglio apposito tesserino di riconoscimento che attesta il ruolo istituzionale e la durata del mandato.

#### **Art. 74 (Diritto d'iniziativa)**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette agli uffici competenti per l'istruttoria. Terminata l'istruttoria con l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, indicando il consigliere proponente.
4. La procedura di cui al comma 3 si applica anche alle proposte di deliberazione pervenute dalle commissioni consiliari.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta e sottoscritti dal proponente, al Presidente del Consiglio entro i due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratti di proposte di variazione di limitata entità che non richiedano l'acquisizione dei pareri di legge, esse possono essere presentate al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento della chiusura della discussione.
7. Le proposte di emendamenti pervenute entro i due giorni precedenti quello dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Presidente agli uffici competenti che ne curano l'istruttoria con procedura d'urgenza.



# Città di Aversa

8. Le proposte di variazione di limitata entità sono messe a votazione esclusivamente:
- nel caso i cui sia stato possibile acquisire i pareri di legge nel corso della seduta;
  - nel caso in cui detti pareri non siano richiesti;
  - negli altri casi le proposte sono dichiarate inammissibili.

## **Art. 75 (Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno)**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e o.d.g. su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

3. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto.

Nella stessa istanza l'interrogante deve specificare se vuole risposta scritta o orale. L'interrogazione, debitamente firmata, è consegnata all'ufficio di Presidenza del Consiglio e ad essa viene data in ogni caso risposta scritta o orale dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta giorni dalla data di acquisizione. Le risposte scritte con allegata l'interrogazione del consigliere vengono inviate a tutti i capigruppo consiliari mentre le interrogazioni a risposta orale vengono trattate nell'apposito consiglio ad esse riservato. Qualora tale Consiglio non si tenga nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'interrogazione a risposta orale, anche per esse va data risposta scritta

4. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato il primo firmatario.

5. Nella programmazione delle sedute del Consiglio Comunale, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca di norma una seduta consiliare, per il cui svolgimento non è previsto alcun numero legale, dedicata alla trattazione delle interrogazioni. In tale seduta vengono trattate tutte le interrogazioni presentate, anche quelle a risposta scritta. L'interrogazione viene illustrata dal proponente nel tempo massimo di 5 minuti. Ottenuta la risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il presentatore può replicare per non più di 2 minuti.

6. Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione è presente quando esse vengono poste in discussione, l'interrogazione si considera ritirata, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

7. Il tempo assegnato per lo svolgimento delle sedute aventi ad oggetto la trattazione delle interrogazioni non può, di norma, superare i 120 minuti.

8. Qualora il numero di interrogazioni sia particolarmente elevato, il Presidente decide l'ordine di trattazione tenendo conto di una equa ripartizione tra i proponenti, tale da consentire che tutti i Consiglieri possano ottenere il maggior numero di risposte.

9. Le interrogazioni, alle quali per ragioni di tempo non viene data risposta, vengono trattate nella successiva seduta dedicata alle interrogazioni, salvo che il proponente non la ritiri.

## **Art. 76 (Interpellanze)**

1. L'interpellanza consiste in una domanda, redatta per iscritto, rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.

2. Il Consigliere presenta l'interpellanza al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Sindaco e ai componenti della Giunta

Alle interpellanze presentate, durante la seduta consiliare, il Sindaco e la Giunta, hanno facoltà di rispondere immediatamente o differire la risposta alla prima seduta utile. In ogni caso va data risposta scritta non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'interpellanza stessa.



# Città di Aversa

Il tempo di discussione delle interpellanze presentate durante il Consiglio Comunale non può essere superiore a 30 minuti dall'inizio della seduta stessa.

Il Consigliere illustra l'interpellanza per non più di 5 minuti e, dopo le riposte del Sindaco o dell'Assessore, può replicare per non più di due minuti dichiarando se sia soddisfatto o meno.

Il Presidente può disporre che interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Le interpellanze, che per ragioni di tempo non siano state trattate durante la seduta, verranno trattate nella successiva seduta consiliare, salvo che il proponente non le ritiri.

Nel caso di assenza dell'interpellante durante il tempo stabilito, l'interpellanza s'intende ritirata.

## **Art. 77 (Ordini del giorno e Mozioni)**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico - amministrativo. Deve essere presentata in forma scritta e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

3. Nel momento previsto per la discussione, il Consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti, per non più di 15 minuti.

4. Ciascun Consigliere può intervenire nel tempo limite di 5 minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

5. Se nessuno dei firmatari dell'ordine del giorno o della mozione è presente quando le stesse vengono poste in discussione, l'atto sarà collocato, la prima volta, all'ultimo punto dell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, la seconda volta si considererà ritirato.

6. Il consigliere proponente può, con richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale prima dell'apertura della seduta consiliare, chiedere il rinvio della discussione del suo ordine del giorno o della sua mozione ad una seduta successiva.

7. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili ordini del giorno e mozioni che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio, nella stessa seduta.

8. Durante la discussione generale di un provvedimento, ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

## **Art. 78 (Gettone di presenza – indennità di funzione)**

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari regolarmente costituite e degli organismi ad esse equiparati. A richiesta dell'interessato, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

2. La misura del gettone di presenza e dell'indennità di funzione è determinata, nel rispetto dei limiti di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di variazioni, le misure si intendono confermate.

3. Al termine di ciascun esercizio finanziario, al fine di assicurare che non vi sia incremento di spesa in caso di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del T.U. 267/2000, i competenti uffici effettuano il calcolo delle sedute effettivamente tenutesi nel corso dell'anno e, su tale base, operano gli eventuali conguagli in riduzione per le indennità di funzione.



# Città di Avezzano

## **Art. 79 (Disciplina della liquidazione del gettone di presenza e dell'indennità di funzione)**

1. Per le sedute andate deserte per mancanza del numero legale, si considerano presenti, anche ai fini della liquidazione del gettone o dell'indennità, i consiglieri presenti all'appello.
2. Ai fini della liquidazione della indennità di funzione, si considerano giustificate le assenze per malattia, da dimostrare con idonea documentazione entro tre giorni dalla seduta, nonché quelle per le missioni connesse alla carica, debitamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
3. Ai consiglieri che partecipano alle sedute di commissioni per delega di altro consigliere viene attribuito il gettone di presenza spettante al consigliere delegante,
4. Sono cumulabili i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e/o delle sue articolazioni tenutesi nella stessa giornata.
5. E' considerato assente anche il Consigliere che non partecipi ai lavori del Consiglio e della Commissione Consiliare per più di metà del tempo complessivo di svolgimento della seduta.

## **Art. 80 (Rimborso spese)**

1. A favore degli amministratori comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune -e comunque non oltre il territorio della Regione Abruzzo- e che facciano uso del proprio mezzo di trasporto per la partecipazione alle sedute degli organismi di cui facciano parte, nonché per la presenza necessaria presso gli uffici comunali per lo svolgimento delle proprie funzioni, è liquidata l'indennità chilometrica prevista dalle tabelle ACI al momento vigenti. E' rimborsata, altresì, la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.
2. Agli amministratori comunali che si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio Comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate e nei limiti fissati dalla vigente legislazione.

## **Art. 81 (Diritto di sottoporre deliberazioni di Giunta e di Consiglio a controllo di legittimità)**

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, adottate nelle materia di cui all'art. 127, comma 1, del T.U. 267/2000, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto, arrotondato per difetto, dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione sintetica degli elementi di cui valutare l'effettiva legittimità, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
2. La richiesta di controllo è inviata al Segretario generale, previa acquisizione al protocollo del comune.

## **Art. 82 (Richiesta di convocazione del Consiglio)**

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo ai primi punti all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. La richiesta di convocazione può essere corredata da proposta di deliberazione.

## **Capo II Doveri**

### **Art. 83 (Rispetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I Consiglieri hanno l'obbligo di utilizzare per l'attività istituzionale le caselle di posta informatica e gli altri strumenti tecnologici forniti dall'Ente, di cui all'art. 22.



# Città di Arezzo

## **Art. 84 (Assenza dei consiglieri)**

1. E' dovere dei consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari di cui facciano parte. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza possibilmente, prima della seduta medesima, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza, così come previsto dall'art. 14, comma 3.

## **Art. 85 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)**

1. Il Sindaco ed i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di congiunti sino al quarto grado.

2. Il dovere di astensione impone al Sindaco ed al consigliere Comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario generale, qualora interessato, che viene sostituito, per lo stretto tempo necessario, dal vice Segretario ovvero dal consigliere più giovane di età.

4. Di tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

## **Capo III Esercizio del mandato**

### **Art. 86 (Permessi e rimborsi – copertura assicurativa)**

1. I consiglieri comunali hanno diritto ai permessi, rimborsi spese e indennità di missione nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.

3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

4. La scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del consigliere è concordata con l'Amministrazione, ai sensi del vigente Regolamento sul Patrocinio legale ai dipendenti e Amministratori.

### **Art. 87 (Divieto di mandato imperativo)**

1. Il consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli, pertanto, ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.



# Città di Aversa

## TITOLO V Organizzazione del Consiglio Comunale

### Capo I Organismi interni del Consiglio

#### Art. 88 (Generalità)

1. Sono organismi del Consiglio Comunale, il Presidente, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo consiliari.

### Capo II Il Presidente del Consiglio

#### Art. 89 (Elezione del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione segreta, in base alle proposte fatte pervenire da almeno un quinto dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.
2. Ciascun consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Per l'elezione, nelle prime due votazioni sono richiesti i 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio, ivi compreso il Sindaco; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio arrotondati per eccesso. Se non viene raggiunta la maggioranza richiesta dopo cinque votazioni consecutive, la proposta decade e l'elezione è rinviata alla seduta successiva ove saranno applicate le stesse procedure di elezione.
3. Il Presidente assume la carica appena eletto.

#### Art. 90 (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e due vice-Presidenti di cui uno vicario designato dalla maggioranza e l'altro designato dalla minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e sovrintende alle funzioni ad esso attribuite assicurando il buon andamento dell'amministrazione interna al Consiglio Comunale.
3. Alla elezione dei vice-Presidenti si procede con separata votazione e risulta eletto il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che ha riportato nelle ultime elezioni la cifra individuale più alta.
4. I due vice-Presidenti sostituiscono in caso di assenza o impedimento il Presidente nei compiti a lui attribuiti dalla legge.
5. Il Presidente può delegare al Vice Presidente Vicario parte delle sue attribuzioni e prerogative di cui all'art. 32 dello Statuto Comunale.

#### Art. 91 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, il quale provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, dirige e modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.



# Città di Aversa

4. Il Presidente ha facoltà di sciogliere la seduta per gravi motivi di ordine pubblico, anche prima che sia stato esaurito l'ordine del giorno. Nel caso in cui il Presidente per gravi motivi di ordine pubblico si sia ritirato dalla sala, non è consentito ad alcun consigliere di assumere la presidenza e continuare validamente la seduta.
5. Il Presidente esercita le funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento, in particolare:
  - nomina, su designazione dei capigruppo consiliari, i consiglieri in seno alle commissioni consiliari;
  - prende atto della modificazione della denominazione dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, su comunicazione scritta dei rispettivi capi gruppo;
  - gestisce l'aula consiliare;
  - ammette la partecipazione di altre persone alle sedute consiliari;
  - accredita gli organi di informazione;
  - riceve le proposte di deliberazione che sottopone all'esame della competente commissione consiliare che deve esaminarle nel termine di dieci giorni;
  - predisporre gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute consiliari;
  - dispone la notificazione degli avvisi di convocazione e l'eventuale pubblicazione di manifesti murali;
  - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - autorizza i consiglieri comunali a recarsi in missione in ragione del loro mandato.
6. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva, ed ha diritto al rimborso delle spese ed all'indennità di missione sulla base della presentazione di apposita documentata dichiarazione.
7. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

## **Art. 92 (Cessazione del Presidente del Consiglio)**

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, sospensione, decesso o revoca.
2. La revoca opera a seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale è convocato nel termine ordinario di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti di competenza, dal vice Presidente vicario, ed in caso di assenza di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.

## **Capo III Commissioni consiliari**

### **Art. 93 (Commissioni consiliari permanenti)**

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti per materia:
  - I Affari generali, organizzazione, programmazione, bilancio, tributi, patrimonio, finanze, rapporti con enti ed organismi sovracomunali;
  - II Pianificazione e gestione del territorio, urbanistica, opere pubbliche, viabilità;
  - III Sviluppo economico, industria, agricoltura, artigianato, commercio, polizia amministrativa;
  - IV Servizi sociali (igiene, sanità, assistenza), rapporti con le consulte, partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini;
  - V Attività culturali e sportive, istruzione, turismo;
  - VI Ecologia, ambiente, verde pubblico.
2. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle commissioni.
3. Il Presidente del Consiglio specifica ed integra gli ambiti di competenza delle Commissioni.



# Città di Aversa

## **Art. 94 (Commissioni speciali)**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame e lo studio di argomenti di particolare interesse e rilevanza.
2. Sono inoltre istituite la commissione consiliare di vigilanza e la commissione affari istituzionali, disciplinate dallo Statuto.
3. Il funzionamento delle commissioni previste dai commi 1 e 2 è disciplinato dalle norme del presente capo, ove compatibili.

## **Art. 95 (Commissioni d'inchiesta)**

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse del Comune.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata del mandato.
3. La Commissione è composta di cinque membri, 3 nominati dalla maggioranza e 2 dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale.
4. La Commissione ottiene dai responsabili degli uffici del Comune senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

## **Art. 96 (Nomina e composizione)**

1. Entro trenta giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale appena eletto, il Presidente del Consiglio, acquisite da ciascun capogruppo le relative designazioni, provvede alla nomina dei membri di ciascuna commissione.
2. Ciascuna Commissione è composta da un numero di consiglieri pari al numero dei Gruppi consiliari. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio rappresentante. I Capigruppo consiliari sono membri di ciascuna commissione consiliare permanente con diritto di parola e di proposta, ancorché senza diritto di voto, fatto salvo quanto disposto all'art. 99, comma 1.
3. Per quanto previsto nel precedente comma 2, il numero dei componenti di ciascuna commissione può variare in relazione al variare del numero dei gruppi consiliari.
4. Qualora, successivamente alla nomina dei membri delle commissioni, i gruppi consiliari vengano a modificarsi per qualsiasi causa, il capogruppo provvede ad inviare al Presidente del Consiglio le nuove designazioni.
5. Alla sostituzione dei consiglieri cessati per qualsiasi causa in seno alle commissioni provvede il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al precedente comma 4.
6. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al Consiglio Comunale della composizione delle commissioni consiliari e delle relative modificazioni.
7. Qualora il Gruppo misto sia composto da più di un Consigliere a ciascun componente deve essere assicurata la partecipazione ad almeno una Commissione Consiliare.
8. Le commissioni restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

## **Art. 97 (Elezione del Presidente e dei vice Presidenti. Sostituzione del Presidente)**

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro più anziano di età.



## Città di Aversa

2. Dell'avvenuta costituzione delle Commissioni e della nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, il Presidente del Consiglio dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Nella prima seduta la commissione procede con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e di due vice Presidenti tra i suoi componenti. Ogni componente esprime la preferenza per un unico candidato per ciascuna carica. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti.

4. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.

5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente che esprime il maggior numero di voti, ai sensi del successivo art. 107 comma 1, a parità di voti espressi, dal più anziano di età.

### **Art. 98 (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e dei vice presidenti)**

1. Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

2. Il Presidente ed i vice Presidenti possono essere revocati dalla carica, su proposta motivata di un numero di commissari che esprimano almeno un terzo dei voti e con il voto favorevole di un numero di commissari che esprimano la maggioranza assoluta dei voti.

3. In caso che il Presidente cessi dalla carica e da membro della medesima commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della commissione entro dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso che il Presidente cessi dalla carica conservando la qualità di membro della commissione, le operazioni di cui al comma precedente relative alla elezione del nuovo Presidente sono svolte dal vice Presidente che esprime il maggiore numero di voti.

5. In caso di cessazione dalla carica del vice Presidente, la commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo vice Presidente.

### **Art. 99 (Partecipazione alle sedute delle commissioni)**

1. Il consigliere Comunale, se impedito a partecipare alle sedute della commissione di cui faccia parte, è sostituito di diritto – con diritto di voto - dal proprio capogruppo o dal Vice Capogruppo. Il capogruppo che è membro della commissione, se impedito a partecipare ai lavori della medesima commissione, è sostituito di diritto – con diritto di voto - dal vice capogruppo.

2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli assessori e ciascun consigliere Comunale che non sia capogruppo, possono assistere alle sedute delle commissioni consiliari diverse da quelle di cui sono componenti.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni diverse da quelle di cui il consigliere è membro, non comporta l'attribuzione al medesimo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni.

4. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori, i dirigenti ed i funzionari del comune, i membri dei consigli di quartiere e di circoscrizione ove istituiti, i rappresentanti di enti ed organismi comunali o a partecipazione Comunale, i rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, esperti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle istituzioni, delle associazioni economiche e culturali, delle consulte di categoria.

### **Art. 100 (Poteri delle commissioni consiliari permanenti)**

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno accesso agli atti del comune.

2. I dipendenti del comune ed i rappresentanti del comune presso enti, istituti, aziende ed altri organismi hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla commissione o dal suo Presidente, ogni informazione in possesso relativa ai loro compiti istituzionali.



# Città di Arezzo

## **Art. 101 (Decadenza)**

1. Decadono dalla carica di membro delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, cessano dalla carica di consigliere.

## **Art. 102 (Funzioni delle commissioni consiliari permanenti)**

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

2. A tali effetti esse si riuniscono:

- in sede istruttoria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio ovvero del Presidente di ciascuna commissione, per svolgere attività conoscitive o preparatorie di provvedimenti di propria competenza;
- in sede referente, con il compito di esprimere parere sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ovvero di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo di competenza di altro organo del comune;
- in sede redigente, per atti determinati, su deliberazione del Consiglio Comunale. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la vota nella sua interezza;
- in sede consultiva, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o della Giunta quando lo prevedano lo Statuto o i regolamenti, oppure negli altri casi in cui gli anzidetti organi lo ritengano opportuno.

3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

## **Art. 103 (Assegnazione degli affari alle commissioni)**

1. Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni dandone informazione ai Capigruppo.

2. Salvo che il Presidente del Consiglio non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in commissione sono i seguenti:

- per la sede istruttoria, trenta giorni dall'assegnazione;
- per la sede referente, dieci giorni dall'assegnazione;
- per la sede redigente, sessanta giorni dall'assegnazione;
- per la sede consultiva, quindici giorni dall'assegnazione.

3. Il Presidente della commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una sola volta e per un periodo che non superi la metà di quello originario.

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, o nel caso in cui gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della commissione non siano esaminati per mancanza del numero legale per due sedute consecutive, il Presidente della commissione ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale può inserire gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

5. Tutte le proposte di deliberazione consiliare devono essere preventivamente esaminate in sede referente, redigente o consultiva da una commissione permanente.

Sono escluse:

- la mozione di sfiducia;
- la revoca del Presidente del Consiglio;
- i regolamenti e gli affari di competenza esclusiva della commissione affari istituzionali;
- i regolamenti di competenza della Giunta;
- l'istituzione delle commissioni speciali e d'indagine;
- le proposte di deliberazione prive di qualsiasi contenuto discrezionale e gli atti non aventi natura provvedimentoale.



## Città di Aversa

6. Il Presidente del Consiglio, in deroga a quanto previsto al precedente comma, d'intesa con la conferenza dei capigruppo consiliari, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle commissioni consiliari.

7. Se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più commissioni per l'esame e la votazione congiunti. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di commissione più anziano di età.

8. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide in merito. Quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio decide sentiti i Presidenti delle commissioni interessate.

### **Art. 104 (Convocazione e ordine del giorno delle commissioni)**

1. Le commissioni sono convocate, ove necessario. Possono essere altresì convocate su richiesta, da presentarsi al Presidente del Consiglio, da parte del Sindaco, dell'Assessore competente per la materia in trattazione e da un terzo dei componenti della Commissione stessa che rappresentino un quinto dei Consiglieri assegnati. La convocazione può essere richiesta anche dallo stesso Presidente del Consiglio. L'ordine del giorno di convocazione deve essere inviato ai componenti presso il domicilio eletto. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente ai Capigruppo e al Dirigente del settore interessato.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con le modalità di cui all'art. 22, almeno quarantotto ore prima della seduta ed affisso all'albo pretorio.

3. In caso d'urgenza, o per motivi particolari l'avviso deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati contestualmente all'invio dell'ordine del giorno.

5. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio.

### **Art. 105 (Organizzazione dei lavori delle commissioni)**

1. I Presidenti delle commissioni consiliari, nell'ambito delle competenze di ciascuno, sono tenuti ad organizzare i lavori delle commissioni in modo da rendere possibile il rispetto dei programmi di lavoro del Consiglio Comunale stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

2. A tal fine, il Presidente del Consiglio provvede al necessario coordinamento; può invitare i Presidenti delle commissioni ad iscrivere all'ordine del giorno delle commissioni uno o più argomenti in conformità al programma dei lavori del Consiglio e può, quando lo ritenga necessario, sentiti i rispettivi Presidenti, convocare una o più commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

### **Art. 106 (Validità delle sedute)**

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta:

- in prima convocazione la presenza dei componenti con diritto di voto, tra i quali il Presidente o un vice Presidente, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri comunali, ivi incluso il Sindaco;
- in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora successiva a quella fissata per la prima convocazione andata deserta, la presenza dei componenti con diritto di voto, ivi incluso il Presidente, o un vice Presidente che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri comunali, ivi incluso il Sindaco.

### **Art. 107 (Votazioni)**

1. Ciascun membro delle commissioni consiliari permanenti esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta.



# Città di Aversa

2. I componenti votano di norma per alzata di mano.
3. Il parere s'intende dato o la proposta s'intende approvata qualora, in entrambi i casi, si ottenga la maggioranza assoluta dei voti a disposizione dei presenti votanti.

## **Art. 108 (Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Le commissioni possono deliberare, a maggioranza, di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge o quando, per l'oggetto della discussione, sia necessario tutelare il diritto di riservatezza delle persone ovvero la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio agli interessi del comune.

## **Art. 109 (Verbalizzazione delle sedute)**

1. Delle sedute delle commissioni è redatto a cura del Segretario un sintetico processo verbale nel quale sono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, con indicazione dell'orario argomenti trattati, menzione dei consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati, di norma, nella seduta successiva.
2. I consiglieri, componenti della commissione, possono richiedere che il loro intervento, a dettatura, sia riportato per intero a verbale oppure possono produrre memorie scritte da allegare al verbale.

## **Art. 110 (Segreteria delle commissioni)**

1. Le funzioni di segreteria di ciascuna commissione sono svolte da un dipendente del comune, di norma inquadrato nella categoria "C", comunque assunto, nominato dal Segretario generale, sentito il Presidente della commissione interessata.
2. Il Segretario della commissione:
  - assicura l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
  - partecipa ai lavori della commissione e redige i verbali delle sedute;
  - trasmette, entro i tre giorni feriali successivi alle sedute, i verbali delle sedute stesse al Presidente del Consiglio, al Segretario generale, all'Assessore ed al dirigente competenti;
  - rimette alla segreteria della presidenza del Consiglio, entro i primi dieci giorni del mese successivo, il prospetto delle presenze dei consiglieri alle sedute della commissione tenutesi nel corso del mese.

## **Art. 111 (Indennità di presenza)**

1. Ai membri ed ai segretari delle commissioni consiliari permanenti e degli organismi equiparati di cui al successivo art. 112, è corrisposta l'indennità di presenza con le modalità e nella misura stabilita per le sedute del Consiglio Comunale.
2. La liquidazione delle competenze spettanti è operata, di norma trimestralmente, dalla segreteria della presidenza del Consiglio.

## **Art. 112 (Estensione delle norme)**

1. Le norme dettate dal presente capo sono applicabili, ove compatibili, al funzionamento della commissione affari istituzionali, della commissione di vigilanza, delle commissioni speciali di nomina del Consiglio Comunale.

## **Capo IV (Gruppi consiliari)**

### **Art. 113 (Obbligo di appartenenza ad un gruppo consiliare)**

1. I consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare ed a tal fine fanno espressa dichiarazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Nelle more della comunicazione di cui al comma precedente, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.



## Città di Aversa

3. Il consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.

### **Art. 114 (Capigruppo consiliari)**

1. Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capogruppo ed eventualmente un vice capogruppo e ne dà comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Nelle more della anzidetta comunicazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato la cifra individuale più alta.

3. Il capogruppo del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

4. Sarà cura del Presidente del Consiglio verificare la giusta applicazione di quanto previsto al precedente comma 3.

### **Art. 115 (Gruppi indipendenti – gruppo misto)**

1. I consiglieri comunali possono costituire gruppi indipendenti non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

2. Per la costituzione di un gruppo è sufficiente un solo consigliere nei seguenti casi:

- se trattasi di consigliere proclamato eletto in quanto candidato alla carica di Sindaco;
- se, al momento dell'insediamento del Consiglio neo-eletto, risulta essere l'unico eletto della propria lista elettorale;
- se trattasi di consigliere residuale dell'iniziale gruppo corrispondente alla lista elettorale;
- se il consigliere dichiara di costituirsi in gruppo misto;
- se il Consigliere torna a far parte del gruppo corrispondente alla lista elettorale in cui è stato eletto, o lo ricostituisce, nel caso di precedente scioglimento e purché il gruppo medesimo riacquisti inderogabilmente la denominazione originaria.

3. Il gruppo misto è unico ed è composto da uno o più consiglieri che:

- non abbiano espressamente dichiarato di voler appartenere ad un gruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale;
- non intendano più far parte di un gruppo e non aderiscano ad altro gruppo già esistente;
- non abbiano aderito ad altro gruppo esistente, entro dieci giorni dallo scioglimento del proprio gruppo, determinato dal fatto che i componenti del gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducano ad un numero inferiore a tre;
- in ogni altro caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di tre consiglieri.

4. L'iscrizione al gruppo misto è automatica e non è subordinata all'accettazione da parte dei consiglieri che, eventualmente, già compongano tale gruppo.

5. I Consiglieri Comunali che confluiscono al gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno allo stesso Gruppo misto, componenti politiche di maggioranza e di minoranza.

6. Nel corso del mandato, non è ammissibile alcuna modificazione, costituzione o ricostituzione di gruppi consiliari –fatta eccezione del gruppo misto- composti da un numero di consiglieri inferiore a tre.

### **Art. 116 (Conferenza dei capigruppo)**

1. La conferenza dei capigruppo, integrata dall'Ufficio di Presidenza, è organismo consultivo del Presidente del Consiglio.

2. La conferenza concorre con il Presidente a definire la programmazione dell'attività del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile e necessario per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio stesso.

3. La conferenza:



# Città di Aversa

- stabilisce il calendario dei lavori del Consiglio, nonché i criteri e i tempi della discussione non disciplinati dal presente regolamento;
- cura l'organizzazione dei lavori delle commissioni consiliari ed il loro coordinamento con quelli di altri organismi istituzionali;
- propone argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio.

4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e in essa sono rappresentati tutti i gruppi consiliari. Essa costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. La conferenza è convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da un numero di capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

5. Alla conferenza possono essere invitati il Sindaco e gli Assessori. Ad essa partecipa il Segretario generale, od il suo sostituto e, a richiesta del Presidente, i dirigenti.

6. Le sedute della conferenza sono valide allorché siano presenti capigruppo che rappresentino almeno la metà dei consiglieri assegnati.

7. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.

8. Il capogruppo, in assenza del suo vice, può delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

9. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale sommario a cura del Segretario generale o del funzionario da egli stesso delegato.

## **Art. 117 (Sedi e strumentazione)**

1. Ai gruppi consiliari è assicurato l'utilizzo di personale, idonei locali, arredi e strumentazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 6 e 8.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 118 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione di cui alle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 105 del 28.09.2006
- n. 6 del 18.01.2007



# *Città di Aversa*

## INDICE

### TITOLO I Generalità

#### **Capo I Disposizioni generali**

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Interpretazione)
- Art. 3 (Sede delle adunanze)
- Art. 4 (Utilizzo della sala consiliare)

### TITOLO II Il Consiglio Comunale

#### **Capo I Norme generali**

- Art. 5 (Riserva di legge)
- Art. 6 (Consigliere anziano)
- Art. 7 (Maggioranza, minoranza e frazioni)
- Art. 8 (Computo del Sindaco)
- Art. 9 (Autonomia organizzativa e contabile del Consiglio)
- Art. 10 (Linee programmatiche di mandato)

#### **Capo II Inizio e cessazione del mandato**

- Art. 11 (Entrata in carica – convalida)
- Art. 12 (Durata in carica del Consiglio)
- Art. 13 (Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali)
- Art. 14 (Decadenza)
- Art. 15 (Sospensione dalle funzioni)

#### **Capo III Nomine e incarichi ai consiglieri comunali**

- Art. 16 (Indirizzi per le nomine)
- Art. 17 (Nomine e designazioni di consiglieri comunali)
- Art. 18 (Controllo sull'azione dei delegati del comune presso enti, commissioni, consorzi)
- Art. 19 (Funzioni rappresentative)

### TITOLO III Funzionamento del Consiglio Comunale

#### **Capo I Convocazione**

- Art. 20 (Sedute del Consiglio)
- Art. 21 (Programmazione dei lavori)
- Art. 22 (Convocazione)
- Art. 23 (Procedura della convocazione)
- Art. 24 (Avviso di convocazione)
- Art. 25 (Ordine del giorno)

#### **Capo II Ordinamento delle adunanze**

- Art. 26 (Deposito degli atti)
- Art. 27 (Numero legale)
- Art. 28 (Sedute di prima convocazione – seduta deserta)
- Art. 29 (Sedute di seconda convocazione)
- Art. 30 (Proposte di deliberazioni non inserite all'ordine del giorno)
- Art. 31 (Inversione dell'ordine del giorno)

#### **Capo III Pubblicità delle adunanze**

- Art. 32 (Adunanze pubbliche)
- Art. 33 (Registrazioni audio e video)
- Art. 34 (Adunanze segrete)
- Art. 35 (Adunanze aperte)



# *Città di Aversa*

## **Capo IV Disciplina delle adunanze**

- Art. 36 (Comportamento dei consiglieri)
- Art. 37 (Comportamento del pubblico)
- Art. 38 (Polizia nell'aula)
- Art. 39 (Disciplina delle sedute)
- Art. 40 (Partecipazione dei membri della Giunta)
- Art. 41 (Divieto di fumo e d'uso di telefoni cellulari)

## **Capo V Svolgimento delle sedute**

- Art. 42 (Verifica del numero legale)
- Art. 43 (Funzioni di Segretario di seduta consiliare)
- Art. 44 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)
- Art. 45 (Comunicazioni)
- Art. 46 (Presentazione delle proposte ed interventi)
- Art. 47 (Modalità e disciplina degli interventi)
- Art. 48 (Inosservanza dei tempi d'intervento)
- Art. 49 (Richiesta della parola per fatto personale)
- Art. 50 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
- Art. 51 (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 52 (Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 53 (Breve sospensione dei lavori)
- Art. 54 (Richiesta di votazione per parti separate)
- Art. 55 (Chiusura della discussione)
- Art. 56 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
- Art. 57 (Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 58 (Votazione per parti separate)
- Art. 59 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
- Art. 60 (Correzione di forma e coordinamento)
- Art. 61 (Forma delle votazioni)
- Art. 62 (Votazione palese per appello nominale)
- Art. 63 (Votazione segreta per schede)
- Art. 64 (Designazione degli scrutatori)
- Art. 65 (Esito delle votazioni)
- Art. 66 (Votazioni infruttuose)
- Art. 67 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)
- Art. 68 (Chiusura seduta)

## **Capo VI Processi verbali**

- Art. 69 (Compilazione dei verbali)
- Art. 70 (Annotazioni a verbale)
- Art. 71 (Sottoscrizione dei verbali)
- Art. 72 (Approvazione dei verbali)

## **TITOLO IV Diritti e doveri dei consiglieri comunali**

### **Capo I Diritti**

- Art. 73 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
- Art. 74 (Diritto d'iniziativa)
- Art. 75 (Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno)
- Art. 76 (Interpellanze)
- Art. 77 (Ordini del Giorno e Mozioni)
- Art. 78 (Gettone di presenza – indennità di funzione)
- Art. 79 (Disciplina della liquidazione del gettone di presenza e dell'indennità di funzione)
- Art. 80 (Rimborso spese)
- Art. 81 (Diritto di sottoporre deliberazioni di Giunta e di Consiglio a controllo di legittimità)
- Art. 82 (Richiesta di convocazione del Consiglio)



## **Capo II Doveri**

Art. 83 (Rispetto del regolamento)

Art. 84 (Assenza dei consiglieri)

Art. 85 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

## **Capo III Esercizio del mandato**

Art. 86 (Permessi e rimborsi – copertura assicurativa)

Art. 87 (Divieto di mandato imperativo)

## **TITOLO V Organizzazione del Consiglio Comunale**

### **Capo I Organismi interni del Consiglio**

Art. 88 (Generalità)

### **Capo II Il Presidente del Consiglio**

Art. 89 (Elezione del Presidente del Consiglio)

Art. 90 (Ufficio di Presidenza)

Art. 91 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale)

Art. 92 (Cessazione del Presidente del Consiglio)

### **Capo III Commissioni consiliari**

Art. 93 (Commissioni consiliari permanenti)

Art. 94 (Commissioni speciali)

Art. 95 (Le Commissioni d'inchiesta)

Art. 96 (Nomina e composizione)

Art. 97 (Elezione del Presidente e dei vice Presidenti. Sostituzione del Presidente)

Art. 98 (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e dei vice presidenti)

Art. 99 (Partecipazione alle sedute delle commissioni)

Art. 100 (Poteri delle commissioni consiliari permanenti)

Art. 101 (Decadenza)

Art. 102 (Funzioni delle commissioni consiliari permanenti)

Art. 103 (Assegnazione degli affari alle commissioni)

Art. 104 (Convocazione e ordine del giorno delle commissioni)

Art. 105 (Organizzazione dei lavori delle commissioni)

Art. 106 (Validità delle sedute)

Art. 107 (Votazioni)

Art. 108 (Pubblicità delle sedute)

Art. 109 (Verbalizzazione delle sedute)

Art. 110 (Segreteria delle commissioni)

Art. 111 (Indennità di presenza)

Art. 112 (Estensione delle norme)

### **Capo IV (Gruppi Consiliari)**

Art. 113 (Obbligo di appartenenza ad un gruppo consiliare)

Art. 114 (Capigruppo consiliari)

Art. 115 (Gruppi indipendenti – gruppo misto)

Art. 116 (Conferenza dei capigruppo)

Art. 117 (Sedi e strumentazione)

## **TITOLO VI Disposizioni finali**

Art. 118 (Entrata in vigore)